



SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

Progetto di Legge

**“Modifiche alla Legge 14 settembre 2022 n.129 e introduzione di
nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della
natalità”**

TITOLO I
MODIFICHE ALLE LEGGE 14 SETTEMBRE 2022 N.129 INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLA FAMIGLIA

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della Legge 14 settembre 2022 n.129)

1. L'articolo 1 della Legge 14 settembre 2022 n.129 è così sostituito:

“Art.1

(Finalità)

1. In ossequio a quanto previsto all'articolo 12, comma 1 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, nonché all'articolo 1, comma 2 della Legge 26 aprile 1986 n.49, è garantito il sostegno alla famiglia, la tutela della gravidanza e del puerperio, è riconosciuto a tutte le persone il diritto di godere del più ampio standard conseguibile di salute, prevedendo misure al fine di assicurare il sostegno e il supporto alla donna in stato di gravidanza e alla genitorialità.
2. La presente legge contiene disposizioni finalizzate alla promozione e al sostegno della genitorialità, della famiglia all'interno della società e del mondo del lavoro. Le misure di cui alla presente legge si pongono l'obiettivo principale di contribuire a contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani, tutelare le lavoratrici nel periodo della gravidanza e della maternità, ed entrambi i genitori lavoratori, favorendo la conciliazione della vita familiare con il lavoro e riconoscendo e valorizzando la prestazione di assistenza.
3. Tra le finalità della presente legge vi è anche quella di eliminare la discriminazione di genere sul luogo di lavoro e, in particolare, quella connessa allo stato civile e alla situazione familiare degli individui, nonché quella derivante dallo stato di gravidanza della donna e dello status di genitore in genere.
4. La presente legge accoglie ed attua i principi sanciti dalla Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e pone tra i suoi punti fondamentali anche l'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne.”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della Legge n.129/2022)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 9 della Legge n.129/2022 è aggiunto il seguente comma 5 bis):

“5 bis). Alle lavoratrici autonome che abbiano intrapreso l'attività da meno di tre anni, l'indennità di cui al presente articolo è calcolata sulla base della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 11 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 11 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 11

(Finalità)

1. Il presente Capo ha lo scopo di disciplinare le misure a sostegno della genitorialità sin dal periodo della gestazione della donna fino ai primi tre anni di vita del figlio o della figlia, prevedendo la possibilità per la madre e per il padre, in taluni casi alternativamente tra loro ovvero anche simultaneamente, di usufruire di periodi di astensione dal lavoro.”.

Art. 4

(Introduzione dell'articolo 12-bis alla Legge n.129/2022)

1. Dopo l'articolo 12 della Legge n.129/2022, è aggiunto il seguente articolo 12-bis:

“Art. 12 bis

(Indennità per gravidanza e puerperio in stato di non occupazione)

1. Alle donne residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario, che al sessantesimo giorno precedente la data presunta del parto non svolgono attività lavorativa di qualsiasi genere e non percepiscono alcun ammortizzatore sociale è riconosciuta una indennità mensile per gravidanza e puerperio corrispondente al valore dell'ottanta per cento della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria per la durata massima di centocinquanta giorni.
2. Gli oneri derivanti dal riconoscimento di tale indennità sono imputati sul capitolo denominato “Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

Art. 5

(Modifica dell'articolo 13 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 13 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 13

(Congedo di paternità)

1. Il padre che svolge un'attività di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, fermo restando la scadenza naturale del contratto, entro i primi dodici mesi dalla nascita del figlio o della figlia, o dal parto del bambino morto, anche simultaneamente alla madre ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di venti giorni retribuiti anche non continuativi e frazionabili ad ore, se compatibile con la prestazione lavorativa svolta e in accordo con il datore di lavoro, denominato congedo di paternità. Tale congedo prevede la corresponsione di un'indennità calcolata nella misura pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e da questo recuperata mediante detrazione dai contributi dovuti nel mese di competenza. Gli oneri relativi sono imputati alla “Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti” dell'ISS. È vietato licenziare il lavoratore durante il congedo di paternità, per il quale è altresì previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera.

2. Il padre è tenuto, per quanto possibile, a preavvisare il datore di lavoro della necessità di usufruire del congedo di paternità di cui al presente articolo, con un congruo anticipo. La richiesta deve essere completata dal certificato di nascita o da certificato medico o attestazione dell'avvenuto parto del bambino morto.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 14 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 14 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 14

(Congedo parentale)

1. Fermo restando il periodo di maternità obbligatoria o il periodo di congedo per gravidanza e puerperio, la madre lavoratrice, od il padre nei casi previsti al comma 2, ha diritto di assentarsi dal lavoro chiedendo un periodo di congedo parentale fino ai primi diciotto mesi di vita del bambino, estendibili in caso di parto plurimo fino a ventiquattro mesi.

2. Tale congedo parentale può essere chiesto dal padre lavoratore, in alternativa alla madre, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 5 della Legge 25 maggio 1981 n.40,

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

ovvero può essere utilizzato dal padre e dalla madre alternativamente tra loro.

3. In alternativa alla madre lavoratrice autonoma o libero professionista, il padre, se lavoratore dipendente, può usufruire del congedo parentale alle condizioni previste al comma 4.

4. A tale periodo di congedo parentale si applicano le disposizioni previste dalla Legge 8 novembre 2005 n.157 e successive modifiche, ed è riconosciuto l'accreditamento, fino ad un massimo di quindici mesi per parto singolo o ventuno mesi per parto plurimo, dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera, salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi di settore ovvero dai contratti integrativi aziendali.

5. È corrisposta al genitore che usufruisce del congedo parentale, per ogni giornata lavorativa, un'indennità pari:

- a) all'80 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) nei tre mesi successivi al termine del congedo per gravidanza e puerperio;
- b) al 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) al mese, dal termine del periodo di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'anno di vita del bambino o della bambina;
- c) al 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) al mese per il restante periodo, fino al raggiungimento dei diciotto mesi, qualora il bambino o la bambina, limitatamente a quest'ultimo caso, non usufruisca del servizio di asilo-nido.

Tali percentuali sono aumentate rispettivamente al 100 per cento, al 60 per cento e al 40 per cento in caso di parto gemellare e plurigemellare.

6. Il padre ha diritto, qualora lo richieda anche simultaneamente alla madre a quattro mesi di congedo retribuiti al 50 per cento della retribuzione netta giornaliera nei primi tre anni di vita del figlio, ovvero a quattro mesi di congedo per cui è prevista la corresponsione di un'indennità, nella misura del 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) al mese, qualora la madre o il padre non abbiano usufruito dell'intero periodo di congedo parentale nei primi dodici mesi di vita del bambino o della bambina, nella misura del 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) al mese per il restante periodo fino ai diciotto mesi di vita del bambino o della bambina ed è riconosciuto l'accreditamento dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera.”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 17 della Legge n.129/2024)

1. L'articolo 17 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

“Art. 17

(Congedo parentale dei genitori adottivi)

1. La madre adottiva o, in alternativa, il padre adottivo, ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo familiare di cui all'articolo 16, per un periodo di congedo parentale, entro i primi diciotto mesi dall'ingresso del bambino in famiglia durante il quale sarà conservato il posto di lavoro.
2. É corrisposta al genitore adottivo, che usufruisce del congedo parentale, un'indennità per ogni giornata lavorativa nella seguente misura:
 - a) 80 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) nei tre mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino o bambina;
 - b) 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) al mese, dal termine del periodo di cui alla lettera a) fino al raggiungimento del primo anno dall'ingresso in famiglia;
 - c) 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) al mese per il restante periodo, qualora il bambino o la bambina, limitatamente a quest'ultimo caso, non usufruisca del servizio di asilo-nido.

Tali percentuali sono aumentate rispettivamente al 100 per cento, al 60 per cento e al 40 per cento in caso di adozioni di due o più fratelli.

3. Il padre adottivo ha diritto, qualora lo richieda anche simultaneamente alla madre, a quattro mesi di congedo retribuiti al 50 per cento della retribuzione netta giornaliera nei primi tre anni dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia, ovvero a quattro mesi di congedo per cui è prevista la corresponsione di un'indennità, nella misura del 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) al mese, qualora la madre o il padre non abbiano usufruito dell'intero periodo del congedo parentale nei primi dodici mesi dall'ingresso del bambino o bambina in famiglia, nella misura del 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) al mese per il restante periodo fino ai diciotto mesi dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia ed è riconosciuto l'accreditamento dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera.”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 19 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 19 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 19

(Congedo familiare dei genitori affidatari e permesso di riposo giornaliero o permesso per allattamento)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

1. Nel caso di affidamento di minore, formalmente disposto dall'Autorità Giudiziaria o dal Servizio Sociale competente per territorio di appartenenza del minore, la madre affidataria, o in alternativa il padre affidatario, ha diritto di fruire, anche in modo frazionato, di un congedo familiare per un massimo di sessanta giorni nei cinque mesi successivi decorrenti dalla data dell'affidamento.

2. La madre affidataria, o in alternativa il padre affidatario, ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo di cui al comma 1, per un periodo di congedo parentale, entro i primidiciotto mesi dalla data dell'affidamento, durante il quale è conservato il posto di lavoro, che viene retribuito ai genitori affidatari nella seguente misura:

- a) un'indennità per ogni giornata lavorativa pari all'80 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo euro di 1.500,00 (millecinquecento/00) al mese nei tre mesi successivi dalla data dell'affidamento del bambino o della bambina in famiglia;
- b) un'indennità per ogni giornata lavorativa pari al 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) al mese, dal termine del periodo di cui alla lettera a) fino ai dodici mesi dalla data di affidamento in famiglia;
- c) un'indennità per ogni giornata lavorativa pari al 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) al mese per il restante periodo qualora il bambino o la bambina, limitatamente questo ultimo caso, non usufruisca del servizio di asilo – nido.

Tali percentuali sono aumentate rispettivamente al 100 per cento, al 60 per cento e al 40 per cento in caso di affidamento di due o più fratelli.

3. Il padre affidatario ha diritto, qualora lo richieda anche simultaneamente alla madre affidataria, a quattro mesi di congedo retribuiti al 50 per cento della retribuzione netta giornaliera nei primi tre anni dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia, ovvero a quattro mesi di congedo per cui è prevista la corresponsione di un'indennità, nella misura del 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) al mese, qualora la madre o il padre non abbiano usufruito dell'intero periodo di congedo parentale nei primi dodici mesi dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia, nella misura del 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) al mese per il restante periodo fino ai diciotto mesi dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia ed è riconosciuto l'accREDITAMENTO dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera.

4. La lavoratrice o, in alternativa il lavoratore, che rientra al suo posto di lavoro dopo aver trascorso il periodo di congedo familiare di cui al comma 1, ha diritto ad un permesso di riposo giornaliero o permesso per allattamento per assentarsi dal lavoro per due ore giornaliere, anche discontinue, a titolo di permesso retribuito, entro il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia. In caso di affidamento plurimo le ore di permesso per riposo giornaliero sono raddoppiate fino al limite massimo della metà dell'orario contrattuale settimanale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00020488 del 03/03/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

5. I genitori affidatari hanno l'obbligo di comunicare all'Istituto per la Sicurezza Sociale la cessazione dell'affidamento familiare entro quindici giorni dal provvedimento di cui all'articolo 60 della Legge n.49/1986.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono, caso per caso, sottoposte alla prudente valutazione dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale competente, affinché valutino la conformità di durata e di necessità di ogni singolo caso di affidamento, comunque nei limiti del presente articolo.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 20 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 20 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 20

(Congedo di paternità per il padre adottivo o affidatario)

1. Il padre che svolge un'attività di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, ferma restando la scadenza naturale del contratto, entro i dodici mesi dall'ingresso del figlio o della figlia in famiglia, anche simultaneamente alla madre ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di venti giorni retribuiti, anche non continuativi e frazionabili ad ore, se compatibile con la prestazione lavorativa svolta e in accordo con il datore di lavoro, denominato congedo di paternità. Tale congedo prevede la corresponsione di un'indennità calcolata nella misura pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e da questo recuperata mediante detrazione dai contributi dovuti nel mese di competenza. Gli oneri relativi sono imputati sulla “Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti” dell'ISS. È vietato licenziare il lavoratore durante tale periodo di congedo, per il quale è altresì previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa.

2. Il padre è tenuto, per quanto possibile, a preavvisare il datore di lavoro della necessità di usufruire del congedo di paternità con un congruo preavviso. La richiesta deve essere completata presentando il certificato di adozione o affidamento.

4. Nei casi in cui il congedo familiare dei genitori adottandi e adottivi o il congedo familiare dei genitori affidatari venga usufruito dal padre, i benefici di cui al presente articolo possono essere richiesti dalla madre.”.

Art. 10

(Modifica dell'articolo 27 della Legge n.129/2022)

1. Il comma 1, dell'articolo 27 della Legge n.129/2022 è così modificato:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

“1. Al componente della famiglia residente, lavoratore dipendente o autonomo nella Repubblica di San Marino, spetta il diritto di chiedere il congedo per prestatori di assistenza, per aiutare il proprio familiare residente in Repubblica o in territorio italiano.”.

2. Il comma 2, dell'articolo 27 della Legge n.129/2022 è così modificato:

“2. Il familiare deve essere un portatore di grave disabilità permanente o temporanea, o portatore di gravissima patologia correlata all'età, debitamente certificata dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali (CASI), su domanda da presentarsi, da parte del richiedente il congedo per prestatori di assistenza, al medico fiscale, qualora il familiare sia residente in Repubblica; se il familiare è residente in territorio italiano, previa presentazione al medico fiscale, da parte del richiedente, della relativa certificazione e documentazione rilasciata dalla Commissione Medica Legale della competente Azienda Sanitaria Locale (ASL), attestante lo stato di grave disabilità permanente o temporanea, o di portatore di gravissima patologia correlata all'età, a condizione che non vi siano altri componenti della famiglia che usufruiscano di congedi/permessi per assistenza al medesimo familiare.

3. Dopo il comma 10, dell'articolo 27 della Legge n.129/2022 è aggiunto il seguente comma 10 bis):

“10 bis). Non è possibile usufruire di tale congedo qualora il familiare sia già assistito da caregiver familiare previsto all'articolo 28.”.

Art. 11

(Modifica dell'articolo 28 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 28 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 28

(Caregiver familiare)

1. Si definisce “caregiver familiare” la persona residente non occupata ma non in stato di quiescenza (pensionamento), lavoratore dipendente o autonomo, o il pensionato a condizione che rinunci all'erogazione della pensione, che assiste e si prende cura del coniuge, del contraente l'unione civile ai sensi della Legge 20 novembre 2018 n.147 e successive modifiche o del convivente *more uxorio*, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei casi indicati dall'articolo 1 della Legge 13 novembre 1991 n.138, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, e sia riconosciuto bisognoso di assistenza globale e continua a seguito di accertamento della disabilità ai sensi dell'articolo 8

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

dalla Legge 10 marzo 2015 n.28.

2. Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, mediante l'attività di cura, assiste la persona nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive, la segue nei luoghi in cui vive, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base e strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze.

3. Si individuano i seguenti profili di caregiver familiare in funzione dell'attività di cura e assistenza prestata:

- a) caregiver familiare prevalente, con un carico assistenziale uguale o superiore a trentasei ore settimanali convivente o non convivente con la persona assistita in condizione di non autosufficienza;
- b) caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore ma inferiore a trentasei ore settimanali;
- c) caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a ventiquattro ore ma inferiore a trenta ore settimanali;
- d) caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita con un carico di assistenza uguale o superiore a diciotto ore settimanali e inferiore a ventiquattro ore settimanali.

4. L'attività di cura e assistenza di cui al comma 3 è debitamente attestata e certificata dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali (CASI).

5. L'individuazione del caregiver familiare è effettuata nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, che può essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla stessa di comunicare e di esprimere la propria volontà.

6. La persona bisognosa di assistenza indica il proprio caregiver familiare e qualora sia stata pronunciata l'interdizione provvede alla nomina il tutore. In caso di inabilitazione o nomina di amministratore di sostegno provvede l'interessato con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno.

7. Nei casi in cui la persona assistita sia minore di diciotto anni, possono essere individuati quali caregiver familiari entrambi i genitori o chi ne ha la potestà genitoriale, svolgendo l'attività di cura e assistenza in maniera alternativa per periodi non inferiori a tre mesi, fatta salva la possibilità di individuare un solo genitore in accordo tra loro. Il sussidio di sostentamento e i restanti benefici di legge, previsti per il profilo di caregiver familiare svolto, vengono riconosciuti al genitore che svolge l'effettiva e contestuale attività di cura.

8. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito. La cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di caregiver familiare avviene nei seguenti casi:

- a) per espressa volontà dell'interessato;
- b) per espressa volontà dell'assistito e qualora presente con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno;
- c) per espressa indicazione del tutore;
- d) in caso di decesso dell'assistito;
- e) in caso di istituzionalizzazione dell'assistito;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00020488 del 03/03/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

- f) qualora in sede di accertamenti successivi la CASI dichiari la cessazione dello stato di non autosufficienza e bisogno di assistenza permanente, continuativa e globale dell'assistito;
- g) qualora l'interessato ovvero l'assistito si avvalgano di un assistente familiare ai sensi del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 21.
9. La percezione del sussidio di sostentamento previsto per il caregiver familiare di cui ai commi successivi e i relativi benefici che ne conseguono possono essere modificati con Decreto Delegato di applicazione della Legge "Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE" sulla base delle fasce di reddito individuate.
10. Il caregiver familiare prevalente, di cui alla lettera a) comma 3, non può svolgere attività lavorativa; qualora sia lavoratore dipendente è collocato in aspettativa, per un massimo di cinque anni e ha diritto alla percezione di un sussidio di sostentamento di un valore massimo pari al doppio della pensione sociale, oltre al riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi per tutta la durata del periodo di assistenza.
11. Il caregiver familiare convivente o non convivente, di cui alla lettera b) comma 3, che svolge l'attività di cura uguale o superiore a trenta ore ma inferiore a trentasei ore settimanali non può svolgere attività lavorativa; qualora sia lavoratore dipendente è collocato in aspettativa, per un massimo di cinque anni e ha diritto alla percezione di un sussidio di sostentamento di un valore pari all'ottanta per cento del doppio della pensione sociale, oltre al riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi per tutta la durata del periodo di assistenza.
12. Il caregiver familiare convivente o non convivente, di cui alla lettera c) comma 3, può svolgere attività lavorativa e qualora sia lavoratore dipendente, su richiesta, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Qualora svolga attività lavorativa a tempo parziale percepisce un sussidio di sostentamento pari al cinquanta per cento del doppio della pensione sociale.
13. Il caregiver familiare convivente o non convivente, di cui alla lettera d) comma 3, può svolgere attività lavorativa e qualora sia lavoratore dipendente, su richiesta, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di accedere alla flessibilità oraria di cui all'articolo 38. Qualora svolga attività lavorativa a tempo parziale percepisce un sussidio di sostentamento pari al trenta per cento del doppio della pensione sociale.
14. Al fine di valutare l'impatto economico derivante dall'introduzione del caregiver familiare nell'ordinamento sammarinese, non sono riconosciute più di cinquanta qualifiche di caregiver familiare all'anno o in numero equivalente alla spesa massima di un milione di euro all'anno. Tali parametri possono essere modificati annualmente con Decreto Delegato emesso dal Congresso di Stato.
15. Con regolamento del Congresso di Stato adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le procedure, le modalità e gli adempimenti necessari per il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare e per l'accesso al relativo sussidio di sostentamento di cui al presente articolo."
16. L'Istituto Sicurezza Sociale organizza corsi di formazione a supporto pratico e acquisizione di competenze a favore del caregiver familiare per l'assistenza a domicilio prestata, focalizzandosi anche su demenza, primo soccorso e cura di sé per prevenire il burnout e

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

l'isolamento sociale oltre a fornire misure di sollievo come eventuali interventi domiciliari temporanei di operatori qualificati.

17. La spesa derivante dal riconoscimento del sussidio di sostentamento erogata al caregiver familiare viene imputa alla "Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti".

Art. 12

(Introduzione dell'articolo 28-bis alla Legge n.129/2022)

1. Dopo l'articolo 28 della Legge n.129/2022, è aggiunto il seguente articolo 28-bis:

"Art. 28 bis

(Coordinamento tra la disciplina del caregiver familiare e l'attività di assistenza familiare)

1. Il presente articolo è finalizzato a coordinare la disciplina relativa al riconoscimento e al trattamento del caregiver familiare con quella riguardante l'attività di cura, supporto e assistenza prevista all'articolo 30 della Legge 9 dicembre 2022 n.164.

2. L'attività di assistenza prestata in forma continuativa dal caregiver familiare, come definito dall'articolo 28, non è qualificabile come prestazione di lavoro subordinato o autonomo, né può costituire oggetto di contratto di collaborazione, in quanto avente natura esclusivamente solidaristica e familiare.

3. Nei casi in cui l'attività di cura e assistenza sia svolta da persona che non ha ottenuto, o non richieda, il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare, la medesima attività può essere regolarizzata mediante contratto di collaborazione autonoma, ai sensi dell'articolo 30 della Legge n.164/2022, purché questa non coincida con l'assistenza resa da altro caregiver familiare per il medesimo beneficiario.

4. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare è incompatibile con la titolarità di un contratto di collaborazione avente ad oggetto la medesima attività di assistenza verso lo stesso assistito. Il caregiver familiare di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a) e b) che svolge l'attività di cura maggiore a trenta ore settimanali, è incompatibile con lo svolgimento di una prestazione lavorativa di qualsiasi natura.

5. L'Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, la Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali (CASI) e l'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive provvedono al reciproco scambio di informazioni atto alla verifica dell'assenza di cumuli tra i benefici connessi alla posizione di caregiver familiare e redditi derivanti da contratti di collaborazione o altra forma di rapporto di lavoro relativi al medesimo assistito."

Art. 13

(Modifica dell'articolo 31 della Legge n.129/2022)

1. Il comma 1, dell'articolo 31 della Legge n.129/2022 è così modificato:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00020488 del 03/03/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

“1. I lavoratori possono donare i propri giorni di ferie non utilizzati per permettere a colleghi della stessa azienda, settore o anche a livello intersettoriale, di accudire i famigliari residenti in Repubblica o in territorio italiano nei quali sia insorta una gravissima patologia permanente o temporanea.”.

Art. 14

(Modifica dell'articolo 32 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 32 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 32

(Part-time)

1. I genitori, alternativamente tra loro, qualora lo richiedano hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, entro i primi quattro anni di vita del figlio o della figlia.
2. I genitori adottivi e affidatari, alternativamente tra loro, hanno diritto a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quattro anni dall'ingresso in famiglia del bambino o della bambina.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2, deve essere formulata da parte del lavoratore interessato e trasmessa al datore di lavoro almeno sessanta giorni prima dell'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
4. La prestazione giornaliera lavorativa a tempo parziale deve essere svolta in maniera continuativa, salvo diverso accordo fra le parti che tenga conto delle esigenze dei familiari.
5. La lavoratrice e il lavoratore hanno facoltà di ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno anche prima del termine previsto, dandone preventiva comunicazione preferibilmente trenta giorni prima al datore di lavoro e in accordo tra le parti. Il datore di lavoro può comunque consentire il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno anche in difetto del predetto termine.”.

Art. 15

(Modifica dell'articolo 36 della Legge n.129/2022)

1. Il comma 2, dell'articolo 36 della Legge n.129/2022 è così modificato:

“2. Fermo restando quanto sopra, si conferma la nullità assoluta del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato per motivi legati alla gravidanza, puerperio, affidamento e adozione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00020488 del 03/03/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

Art. 16

(Introduzione dell'articolo 38-bis alla Legge n.129/2022)

1. Dopo l'articolo 38 della Legge n.129/2022, è aggiunto il seguente articolo 38-bis:

“Art. 38-bis

(Lavoro agile dei genitori, affidatari o soggetti aventi nello stato di famiglia persone disabili o non autosufficienti)

1. I soggetti indicati all'articolo 7 della Legge 13 novembre 2020 n.202, qualora le mansioni a cui è adibito il lavoratore dipendente lo rendano possibile, fatti salvo i titoli, qualifiche e la posizione pregressa del lavoratore, hanno la facoltà di richiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di Lavoro Agile.”.

Art. 17

(Introduzione dell'articolo 39-bis alla Legge n.129/2022)

1. Dopo l'articolo 39 della Legge n.129/2022 è aggiunto il seguente articolo 39-bis:

Art. 39-bis

(Punto informativo per le famiglie)

1. Al fine di ampliare la sensibilità e la conoscenza della cittadinanza sulle politiche familiari è istituito il Punto Informativo per le Famiglie presso la Segreteria di Stato con delega alla famiglia, con lo scopo di agevolare i soggetti aventi diritto all'accesso ai servizi e alle risorse sociali dedicati alle famiglie, attraverso un'attività di informazione, ascolto, accoglienza e assistenza per la presentazione delle rispettive istanze.”.

Art. 18

(Modifica dell'articolo 43 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 43 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 43

(Sanzioni)

1. Le violazioni di cui alla presente legge danno luogo alle sanzioni di cui al Titolo X, articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successive modifiche così come aggiornate nell'apposito decreto delegato adottato dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00020488 del 03/03/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

TITOLO II
MODIFICHE ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2022 N.158 FORME DI SOSTEGNO PER
DONNE SOLE IN STATO DI GRAVIDANZA E NUCLEI FAMILIARI
MOGENITORIALI IN SITUAZIONI SOCIO – ECONOMICHE DI PARTICOLARE
GRAVITÀ

Art. 19

(Modifica dell'articolo 2 della Legge 29 novembre 2022 n.158)

1. Il comma 1, dell'articolo 2 della Legge 29 novembre 2022 n.158 è così modificato:

“1. La presente legge si applica alla “donna sola in stato di gravidanza” e al genitore di “nucleo familiare monogenitoriale” residenti in territorio sammarinese che versino in situazioni socio-economiche di particolare gravità. I nuclei familiari monogenitoriali devono, inoltre, essere caratterizzati dalla presenza di almeno un figlio minore non frequentante ancora la scuola primaria.”.

Art. 20

(Modifica dell'articolo 5 della Legge 29 novembre 2022 n.158)

1. L'articolo 5 della Legge 29 novembre 2022 n.158 è così sostituito:

“Art. 5

(Esenzioni dal versamento del contributo della retta dell'Asilo nido e della refezione scolastica)

1. Per i nuclei monogenitoriali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge è riconosciuta, previa richiesta dell'assistente sociale, l'esenzione dal versamento del contributo della retta dell'Asilo nido fino al primo ingresso nella scuola dell'infanzia oltre alla refezione scolastica. Quest'ultima viene altresì riconosciuta ai nuclei monogenitoriali di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 2 con figli minori per tutto il periodo di frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.”.

TITOLO III
MODIFICHE AGLI IMPORTI E PERCEZIONE DELL'ASSEGNO FAMILIARE E BONUS
A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA NATALITÀ

Art. 21

(Importi e modalità erogazione assegni familiari ordinari di cui al Decreto 26 aprile 1976 n.15)

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

degli assegni familiari in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 e successive modifiche, così come stabilito dall'articolo 1 del Decreto – Legge 2 settembre 2022 n.126, e dall'articolo 31 della Legge 15 settembre 2023 n.132, è così modificato:

- a) euro 100,00 (cento/00) per la prima persona a carico;
 - b) euro 125,00 (centoventicinque/00) per la seconda persona a carico;
 - c) euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per la terza persona a carico;
 - d) euro 180,00 (centoottanta/00) per la quarta persona a carico;
 - e) euro 210,00 (duecentodieci/00) per la quinta persona a carico e per ciascuna successiva persona a carico.
2. I valori di reddito da cui deriva la percentuale di percezione degli importi degli assegni familiari spettanti agli aventi diritto, di cui al comma successivo, possono essere modificati con Decreto Delegato di applicazione della Legge “Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE” sulla base delle fasce di reddito individuate.
3. Gli importi relativi agli assegni familiari sono adeguati annualmente a decorrere dall'anno 2027. L'adeguamento è pari all'inflazione rilevata nell'anno precedente, secondo le percentuali accertate dall'UO Ufficio Nazionale di Statistica, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e i relativi importi spettano agli aventi diritto nelle seguenti misure:
- a) con un reddito pari o inferiore a euro 49.000,00 al 100 per cento;
 - b) con un reddito compreso fra euro 49.001,00 e euro 56.000,00 all'80 per cento;
 - c) con un reddito compreso fra euro 56.001,00 e euro 63.000,00 al 60 per cento;
 - d) con un reddito compreso fra euro 63.001,00 e euro 70.000,00 al 40 per cento;
 - e) con un reddito superiore a euro 70.001,00 al 20 per cento.
4. L'erogazione degli importi di assegni familiari avviene su base mensile.

Art. 22
(Bonus bebè)

1. Al fine di incentivare la natalità e partecipare alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2026 è riconosciuto un contributo pari a euro 1.000,00 (mille/00) erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione. Tale importo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte generali sul reddito, è corrisposto per i figli dei residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario.
9. Il reddito di cui al comma successivo può essere modificato con Decreto Delegato di applicazione della Legge “Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE” sulla base delle fasce di reddito individuate.
2. Il reddito annuo pro-capite del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il Bonus Bebè deve essere inferiore a euro 25.000,00 annui.
3. Nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, utile ai fini del riconoscimento dell'importo previsto al comma 1, non rilevano le erogazioni relative all'assegno familiare e il reddito generato dalla quota di pertinenza dell'immobile di residenza.
4. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda dell'avente diritto, dall'Ufficio

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

Prestazioni Economiche e Pensioni dell'Istituto Sicurezza Sociale, che provvede, pertanto, ai relativi adempimenti amministrativi.

5. Gli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus previsto al comma 1 sono imputati sul capitolo di spesa numero 1-4-2410 denominato "Fondo Straordinario di Solidarietà e politiche attive per la famiglia".

Art. 23

(Bonus donna sola in stato di gravidanza e nuclei familiari monogenitoriali)

1. Alla "donna sola in stato di gravidanza" e al "nucleo familiare monogenitoriale" come definiti all'articolo 2 della Legge 29 novembre 2022 n.158 è riconosciuta, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a euro 50,00 mensili.

2. Le mensilità spettanti della somma di cui al comma precedente, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono corrisposte a dicembre di ogni anno, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE.

3. Gli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus previsto al comma 1 sono imputati sul capitolo di spesa numero 1-4-2410 denominato "Fondo Straordinario di Solidarietà e politiche attive per la famiglia".

Art. 24

(Estensione dell'indennità di malattia al genitore in caso di malattia o ricovero dei figli)

1. Nei primi quattordici anni di vita del bambino o della bambina, ciascun genitore titolare di rapporto di lavoro subordinato, che si assenta dal lavoro, in caso di malattia del figlio o della figlia certificata dal medico curante superiore a due giorni o ricovero ospedaliero, alternativamente, ha diritto alla percezione della retribuzione per i giorni di assenza attraverso l'indennità economica di malattia.

**TITOLO IV
NORME DI COORDINAMENTO**

Art. 25

(Modifica dell'articolo 7 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105 è così modificato:

“1. A seguito dell'applicazione dell'articolo 32 della Legge n.129/2022 e successive modifiche vengono stabiliti i seguenti benefici in favore dei datori di lavoro che attuano la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro dei lavoratori da tempo pieno a tempo parziale entro i primi quattro anni di vita del figlio o della figlia:

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

- a) sgravio del 50 per cento sui contributi dovuti per il lavoratore a tempo parziale;
- b) sgravio del 50 per cento sui contributi dovuti per il lavoratore a tempo parziale assunto a completamento dell'orario, purché iscritto o iscrivibile alle liste di avviamento al lavoro.

Qualora questo sia di sesso femminile, l'incentivo è aumentato complessivamente all'80 per cento.”.

Art. 26

(Modifica dell'articolo 18 della Legge 29 novembre 2022 n.157)

- 1. Il comma 3, dell'articolo 18 della Legge 29 novembre 2022 n.157 è così modificato:

“3. Al momento del calcolo della pensione, qualora l'ufficio accerti su richiesta del lavoratore che il lavoratore ha svolto periodi di lavoro a tempo parziale nei primi quattro anni di vita del figlio o dei figli, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 14 settembre 2022 n.129, all'interno degli anni presi in considerazione per il calcolo del trattamento pensionistico, successivamente al 1 gennaio 2023, per tali periodi prenderà a base di calcolo la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità del lavoratore considerato, salvo che questa non risulti inferiore alla retribuzione di fatto del lavoratore a tempo parziale.”.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 27

(Abrogazioni)

- 1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 29 della Legge n. 129/2022.
- 2. Sono altresì da intendersi tacitamente abrogate tutte le previsioni normative in contrasto con la presente legge.

Art. 28

(Entrata in vigore)

- 1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA, LA PREVIDENZA
E LA FAMIGLIA
STEFANO CANTI**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm